SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
23 ottobre 1986 *

Nella causa 26/85,

Louis Vaysse, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in (1630) Linkebeek, Esselaar 23, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitrios Goulussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto all'annullamento di una decisione di nomina,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale in data 11 marzo 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 26 giugno 1986,

* Lingua processuale: il francese.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 gennaio 1985, il sig. Louis Vaysse, giurista-linguista presso la Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 1984 con cui il sig. Henry Dubois è stato nominato al posto di capo divisione « Traduzione: lingua francese » nonché all'annullamento delle decisioni della Commissione 24 ottobre e 7 novembre 1984 che hanno, rispettivamente, confermato tale nomina e respinto il reclamo.

2 Il sig. Vaysse entrava in servizio presso il servizio « Traduzione » della Commissione nel 1958. Egli veniva promosso al grado LA 4 nel 1962 e nominato capo sezione presso detto servizio con decorrenza 1° febbraio 1981. Durante i periodi dal 1° maggio al 30 settembre 1981 e dal 1° giugno al 24 ottobre 1982, egli esercitava ad interim le funzioni di capo divisione « Traduzione: lingua francese » coprendo inoltre come supplente, dal 20 gennaio al 16 maggio 1984, il posto di capo di tale divisione.

3 Il 13 febbraio 1984, la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/407/84 relativo all'impiego di capo divisione « Traduzione: lingua francese ». Il Vaysse presentava, insieme ad altri dieci dipendenti, la propria candidatura a tale posto. Il 16 maggio 1984, la Commissione decideva di coprire il posto vacante tramite promozione, nominando capo divisione uno dei candidati, il sig. Dubois, che fino ad allora era anch'esso capo sezione presso il servizio « Traduzione ».

4 Il 25 giugno 1984, il sig. Vaysse presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, chiedendo l'annullamento della decisione di nomina nonché della decisione implicita di rigetto della sua candidatura, in particolare in quanto all'atto della valutazione comparativa dei meriti dei candidati il suo ultimo rapporto informativo non figurava nel suo fascicolo personale.

5 Con lettera 7 novembre 1984, la Commissione comunicava al sig. Vaysse di aver effettuato, il 24 ottobre 1984, un nuovo esame dei meriti dei candidati prendendo in considerazione anche il predetto rapporto informativo. In base a tale riesame, essa sarebbe giunta alla conclusione che il posto vacante andava effettivamente coperto con la promozione del sig. Dubois e che di conseguenza « la Commissione ha così confermato la sua decisione 16 maggio 1984 e deciso che non vi era motivo di annullare la nomina » del candidato prescelto. In seguito a questa decisione di rigetto del suo reclamo, il sig. Vaysse presentava il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

6 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. Essa fa valere in sostanza che il reclamo del 25 giugno 1984 verteva sul fatto che l'ultimo rapporto informativo sul ricorrente non figurava nel suo fascicolo personale al momento dell'esame comparativo delle candidature effettuato dall'autorità che ha il potere di nomina. Dal momento che la Commissione ha successivamente riesaminato i meriti dei candidati prendendo in considerazione anche il suddetto rapporto informativo, il reclamo sarebbe divenuto privo d'oggetto. Stando così le cose, l'unico atto recante pregiudizio al ricorrente sarebbe la decisione 24 ottobre 1984, contro la quale egli non avrebbe proposto alcun reclamo.

7 A tal riguardo è sufficiente constatare che dal reclamo 25 giugno 1984, diretto contro la decisione 16 maggio 1984, risulta chiaramente che il sig. Vaysse contesta alla Commissione il fatto di aver nominato al posto vacante il sig. Dubois e di aver, di conseguenza, respinto implicitamente la sua candidatura a tale posto. Poiché la Commissione non ha modificato ma al contrario confermato la contestata decisione di nomina, tale pregiudizio permane ed il ricorrente aveva quindi giustificato motivo di ritenere che la decisione 16 maggio 1984, confermata con la decisione 24 ottobre 1984, gli arrecava pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello statuto del personale. Egli era quindi legittimato a presentare questo ricorso senza dover preliminarmente presentare reclamo contro l'atto di conferma.

8 Ne consegue che il ricorso è ricevibile.

Sul merito

9 A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente adduce i seguenti motivi: violazione dell'art. 45 dello statuto, relativo alla promozione dei dipendenti, eccesso e sviamento di potere. Questi mezzi vanno intesi nel senso che essi ricomprendono sostanzialmente due tipi di censure ossia irregolarità nella procedura che ha portato all'adozione dei provvedimenti impugnati ed un errore di valutazione dovuto al fatto che la Commissione non ha prescelto il dipendente più idoneo al posto da coprire.

Sulle irregolarità di procedura

10 È d'uopo esaminare anzitutto gli argomenti del ricorrente secondo i quali le decisioni impugnate sarebbero state adottate senza che il comitato consultivo, incaricato di esaminare le candidature ai posti di grado A2 e A3 (« gruppo Noël »), fosse stato regolarmente interpellato.

11 In proposito il ricorrente fa valere che tale comitato non era composto in modo regolare in occasione della sua riunione del 10 maggio 1984, nell'ambito della procedura che avrebbe portato alla decisione 16 maggio 1984. Secondo il ricorrente, infatti, tale comitato sarebbe costituito da tre persone, ossia dal segretario generale della Commissione, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione e dal direttore generale della direzione generale in cui il posto è stato dichiarato vacante. Dal momento che nella fattispecie il posto vacante farebbe capo alla direzione generale del personale e dell'amministrazione, il direttore generale di tale unità avrebbe partecipato alla seduta nella duplice veste di capo dell'amministrazione generale e di capo della direzione generale a cui fa capo il posto da coprire. Il ricorrente contesta inoltre alla Commissione il fatto di non aver disposto la partecipazione di un rappresentante del personale ai lavori di detto comitato. Infine, egli rileva che tale comitato non è stato consultato una seconda volta al momento della preparazione della decisione 24 ottobre 1984.

12 Dal fascicolo ed in particolare dalle informazioni fornite dalla Commissione su richiesta della Corte, emerge che il « gruppo Noël » istituito in base ad una decisione di principio del 1980, comprende in realtà quattro membri, nominati a titolo personale, e precisamente il segretario generale della Commissione, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, un direttore generale o capo servizio designato dal presidente della Commissione per un periodo di due anni ed un rappresentante del membro della Commissione competente per il personale e l'ammi-

nistrazione. Il compito di tale comitato consiste nell'esaminare le candidature ai fini della promozione, del trasferimento interno e del trasferimento da altra istituzione per i posti di grado A2 e A3, sotto il profilo delle capacità e delle attitudini dei vari candidati alla luce dei requisiti richiesti per il posto da coprire. In tale ambito, esso formula un parere sui candidati stessi destinato al membro della Commissione competente per il settore di cui trattasi nonché al membro della Commissione competente per il personale e l'amministrazione.

13 Quanto al caso di specie, la Commissione ha indicato che il « gruppo Noël » era composto, nella sua riunione del 10 maggio 1984, dal segretario generale della Commissione, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dal direttore generale del servizio dell'Unione doganale nonché da un rappresentante del membro della Commissione competente per le questioni del personale. Il comitato così composto designava il 10 maggio 1984, in ordine alfabetico fra gli undici dipendenti che avevano presentato domanda per l'assegnazione del posto, cinque candidati che « dovrebbero essere presi in particolare considerazione ». Fra questi cinque candidati figuravano il ricorrente e la persona che sarebbe poi stata nominata. Il comitato non ha tuttavia stabilito alcuna classifica dei candidati giudicati idonei all'impiego di cui è causa e in nessun altro modo ha espresso una preferenza per uno di loro.

14 Stando così le cose, non si può accogliere l'argomento del ricorrente vertente sull'irregolare composizione del « gruppo Noël » in occasione della sua riunione del 10 maggio 1984. Dato che i membri di tale gruppo di lavoro sono nominati a titolo personale e che non è stabilito che nel suo ambito debba obbligatoriamente essere rappresentato un responsabile del servizio di cui fa parte il posto da coprire, il fatto che nel caso di specie il posto vacante faccia capo alla direzione generale del personale e dell'amministrazione e che, conseguentemente, il direttore generale di tale unità sia nel contempo il capo del servizio in cui il posto in esame è stato dichiarato vacante, non può pregiudicare la regolarità della procedura.

15 Non si può neppure addebitare alla Commissione di non aver disposto la partecipazione di un rappresentante del personale ai lavori « gruppo Noël ». Al riguardo va necessariamente sottolineato che per le decisioni di promozione, di trasferimento interno e di trasferimento interistituzionale è unicamente responsabile l'autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, se quest'ultima fa intervenire, di propria iniziativa e senza esservi tenuta a norma dello statuto, nel corso della fase preparatoria di alcune di queste decisioni, un organo consultivo, quale il « gruppo

Noël », essa ha facoltà di disciplinarne discrezionalmente la composizione e le responsabilità. Essa può quindi in particolare stabilire che tale organo comprenda rappresentanti dell'amministrazione e non del personale.

16 Il ricorrente non può neppure contestare alla Commissione il fatto di non aver consultato il « gruppo Noël » una seconda volta, nel predisporre la decisione 24 ottobre 1984. Come emerge dalle osservazioni della Commissione, tale comitato aveva infatti unicamente il compito di valutare le capacità e le attitudini dei candidati alla luce dei requisiti richiesti per il posto di cui è causa. Nulla indica ch'esso dovesse stabilire una qualsiasi classifica dei candidati idonei o di proporre uno di questi come il più idoneo al posto da coprire. Conseguentemente, menzionando il ricorrente, nel maggio del 1984, fra i candidati da prendersi in particolare considerazione, tale comitato ha espresso nei suoi confronti un parere che non poteva essere più favorevole. Stando così le cose, l'omissione di una seconda consultazione non poteva incidere in senso sfavorevole sulla posizione giuridica del ricorrente, dato che nell'ottobre del 1984 si doveva ormai soltanto riesaminare in base a detto parere se la nomina del sig. Dubois fosse giustificata tenuto conto dei meriti del sig. Vaysse.

17 La censura fondata su un'eventuale irregolarità nella consultazione del « gruppo Noël » va quindi disattesa.

18 Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non ha potuto effettuare, nel maggio del 1984, un esame completo ed obiettivo delle candidature presentate, dato che il suo ultimo rapporto informativo biennale, che copre il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1983, non figurava all'epoca nel suo fascicolo personale. Di conseguenza, la nomina al posto vacante, tramite promozione, del sig. Dubois ed il conseguente rigetto della candidatura del ricorrente violerebbero l'art. 45 dello statuto del personale il quale subordinerebbe la promozione ad un previo « scrutinio per merito comparitivo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ». Essendo perciò illegittima la decisione 16 maggio 1984, la Commissione non avrebbe potuto confermarla successivamente.

19 La Commissione ammette che l'ultimo rapporto informativo del ricorrente non si trovava nel suo fascicolo personale al momento in cui veniva predisposta la deci-

sione 16 maggio 1984. Tale rapporto sarebbe tuttavia stato inserito nel fascicolo successivamente e sarebbe stato preso in considerazione al momento della nuova valutazione dei meriti dei candidati che ha preceduto la decisione 24 ottobre 1984. Non si potrebbe quindi mettere in dubbio la legittimità di tale decisione per il solo motivo ch'essa sia stata qualificata come conferma mentre essa costituirebbe in realtà una nuova decisione.

20 Si deve constatare che la decisione del 16 maggio 1984 era effettivamente inficiata da un vizio di procedura, costituito dalla mancata presa in considerazione dell'ultimo rapporto informativo del ricorrente all'atto dell'esame comparativo dei meriti dei candidati. Era tuttavia possibile porre rimedio a tale irregolarità con il riesame del fascicolo. Occorre quindi verificare se la Commissione ha, come essa sostiene, riesaminato il fascicolo nell'ottobre del 1984, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti, fermo restando che non si può mettere in dubbio la legittimità della decisione 24 ottobre 1984 in ragione del solo fatto ch'essa ha contenuto identico a quello della decisione anteriore, adottata in esito ad una procedura irregolare.

21 La convenuta ha precisato al riguardo, rispondendo ad un quesito posto dalla Corte, che i membri della Commissione e i loro gabinetti hanno avuto, per diversi giorni, la possibilità di prendere conoscenza dei fascicoli personali dei candidati prima del 24 ottobre 1984 e che a questa stessa data il segretario generale ha tenuto a loro disposizione tutti i fascicoli di cui trattasi. Nella riunione del 24 ottobre 1984, la Commissione, dopo aver constatato che il rapporto informativo del ricorrente era stato inserito nel suo fascicolo personale, avrebbe riesaminato l'intero fascicolo ed avrebbe deciso, su proposta del Commissario competente per il personale e l'amministrazione, di confermare la nomina del sig. Dubois.

22 Alla luce di tali informazioni, non si può concludere nel senso che la decisione 24 ottobre 1984 non sia stata preceduta da un riesame del fascicolo e che sia quindi inficiata da irregolarità.

23 Anche tale censura va quindi disattesa.

Sull'errore di valutazione

24 In quanto alla censura relativa all'errore di valutazione, il ricorrente fa valere che il dipendente nominato al posto vacante non dimostra di possedere un'anzianità di servizio o un'anzianità di grado superiore alla sua; ne su di esso sarebbero stati espressi giudizi migliori che sul ricorrente. D'altro canto, lo stato di salute di tale dipendente sarebbe tale da costringerlo ad assentarsi regolarmente dal servizio il che indurrebbe a ritenere che la sua nomina sia stata decisa in spregio dell'interesse del servizio.

25 La Commissione obietta ch'essa ha valutato l'insieme dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi ed in particolare l'attitudine al comando dei candidati, il loro spirito d'iniziativa ed il loro senso dell'organizzazione. Tale valutazione l'avrebbe portata a scegliere il sig. Dubois, i cui rapporti informativi sarebbero equivalenti a quelli del ricorrente e la cui anzianità sarebbe solo di poco inferiore a quella del ricorrente. Quanto allo stato di salute del sig. Dubois, la Commissione nega che esso sia tale da impedire l'espletamento delle sue funzioni di capo divisione.

26 È d'uopo ricordare che — come la Corte ha dichiarato nella sentenza 3 dicembre 1981 (causa 280/80, Bakke-D'Aloya/Consiglio, Racc. pag. 2887) — per la valutazione dell'interesse del servizio e dei meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione ai sensi dell'art. 45 dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e che, in questo campo, la Corte, nel suo controllo, deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall'amministrazione, quest'ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

27 Tenuto conto dell'anzianità dei candidati, dei loro rapporti informativi, nonché della loro attitudine ad esercitare funzioni di direzione, non sembra che la Commissione abbia effettuato una valutazione manifestamente errata dei meriti dei candidati.

28 Gli argomenti del ricorrente relativi allo stato di salute del dipendente nominato non consentono di giungere ad una conclusione diversa. In effetti, nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in tale campo l'istituzione, spetta soltanto a quest'ultima stabilire se lo stato di salute del candidato prescelto permetta a questi di espletare correttamente le sue funzioni.

29 Poiché nessuno dei mezzi dedotti dal ricorrente è stato accolto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sulle spese

30 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità rimangono a carico di queste ultime.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.

Galmot Everling Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 ottobre 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

Y. Galmot